
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

INTRODUZIONE

SOMMARIO: I. Nozione ed ambito del diritto penale vigente. – II. Funzione e caratteri del diritto penale. – 1. Il diritto penale come sistema di tutela dei beni giuridici. – 2. Diritto penale e norme morali. – III. Oggetto e partizioni della scienza del diritto penale. – 1. La scienza del diritto penale. – 2. Scienza del diritto penale e «teorie della pena». – 3. Partizioni della scienza del diritto penale. – IV. Le fonti normative del diritto penale italiano.

I - NOZIONE ED AMBITO DEL DIRITTO PENALE VIGENTE

1. Il **diritto penale** è costituito dall'insieme delle norme dell'ordinamento giuridico che prevedono e disciplinano l'applicazione di una misura sanzionatoria di carattere giuridico-penale (**sanzione criminale**), come conseguenza di un determinato comportamento umano.

Sono norme di diritto penale sia quelle che stabiliscono a quali comportamenti umani debba conseguire l'applicazione di una sanzione criminale, sia quelle che stabiliscono la specie e l'entità delle sanzioni applicabili; sia, infine, quelle che stabiliscono le condizioni necessarie e sufficienti per l'applicabilità della sanzione e le regole in base alle quali essa dovrà applicarsi a un determinato soggetto e non ad altri. Ciò che definisce la pertinenza di una norma giuridica all'ambito del diritto penale è, insomma, il fatto che, in uno dei modi descritti, la norma concorra a stabilire un collegamento fra un comportamento umano e l'applicabilità di una sanzione criminale.

Quali misure giuridiche abbiano il carattere della sanzione criminale e quale debba essere il loro contenuto, è la legge a stabilirlo.

1.1. Il nucleo costitutivo fondamentale del diritto penale è dato da quelle norme dell'ordinamento giuridico statuale che minacciano l'applicazione

di una **pena (pena criminale)** come conseguenza giuridica di determinati comportamenti umani.

1.2. Il fatto dell'uomo per la cui realizzazione la legge prevede come conseguenza giuridica l'applicazione di una pena criminale, si definisce **reato**. È reato, in altre parole, il fatto che la legge *rende tale* mediante la minaccia di una pena criminale.

Il sistema vigente non tollera altra definizione del reato che non sia quella, interamente e irriducibilmente *formale*, che se ne è appena data. Essa costituisce, in effetti, il riflesso speculare del c.d. *principio di legalità* dei reati e delle pene, che caratterizza la maggior parte degli ordinamenti contemporanei e che, per quanto concerne il nostro ordinamento, è enunciato nell'art. 1 del vigente codice penale («*Nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite*»)¹.

2. Il binomio concettuale e normativo “reato-pena” non esaurisce, però, l'ambito del diritto penale vigente. All'interno dell'area di esperienza giuridica ricoperta dal diritto penale devono farsi rientrare, infatti, anche quei sottosistemi normativi che, in sintonia con i fini e i mezzi del diritto penale in senso stretto, collegano a determinate situazioni e comportamenti individuali conseguenze di carattere giuridico-penale, *diverse* dalla pena criminale, anche se ad essa affini.

2.1. L'ordinamento italiano vigente, in particolare (artt. 199 e segg. del codice penale, art. 25, co. 3, della Costituzione), prevede e disciplina la possibilità di applicare, come conseguenza della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (o di fatti che, sotto questo profilo, sono equiparati al reato), determinate **misure di sicurezza**, come mezzo per prevenire l'ulteriore commissione di reati da parte del soggetto.

2.2. Negli ultimi decenni, inoltre, hanno acquistato crescente importanza, nel quadro del nostro sistema penale, le c.d. **misure di prevenzione**. L'applicazione di queste misure prescinde, in via di principio, dall'accertamento dell'effettiva commissione di un reato (ed è questo il motivo per cui le si definisce anche misure *ante delictum* o *praeter delictum*), ma si ricollega ad una peculiare connotazione di **pericolosità criminale**, che l'ordinamento

¹ Tutt'altra questione è se il legislatore ordinario incontri o meno dei limiti, e quali, nella previsione dei reati e nella determinazione delle specie e del contenuto delle pene criminali.

desume da una condotta di vita del soggetto colpito, tale da fondare un giudizio di *rilevante probabilità* che egli abbia commesso, stia commettendo o possa commettere, in un prossimo futuro, determinati reati.

3. Pene, misure di sicurezza e misure di prevenzione costituiscono, nel loro complesso, il sistema delle sanzioni criminali che esprimono la triplice articolazione di interventi, in cui l'ordinamento giuridico vigente organizza la funzione di *repressione e prevenzione* dei reati.

In tutte e tre queste sue fondamentali determinazioni, il diritto penale vigente si contrassegna, da ogni punto di vista, come **diritto pubblico**: e ciò per l'essenziale ragione che esso non regola rapporti e conflitti di carattere *privato*, ma attiene in ogni caso ai rapporti fra la comunità giuridica statuale e l'individuo che ne infrange determinate regole, che la legge ha assunto fra i comandi e i divieti *penalmente sanzionati*.

Ciò non è contraddetto dal fatto che vi siano casi nei quali la legge penale lascia un certo spazio all'autonomia del privato: come avviene nei reati perseguibili solo su querela della persona offesa. Una volta, infatti, che sia stato rimosso, con la presentazione della querela, l'eventuale ostacolo all'applicazione delle norme di diritto penale, è sempre la potestà punitiva dello Stato ad esplicarsi, e non già una sorta di potestà punitiva "privata".

3.1. Pur dovendosi le norme di diritto penale, come detto, considerarsi pertinenti all'ambito più generale del diritto pubblico, e pur costituendo l'amministrazione della giustizia penale, in particolare, un settore della pubblica amministrazione, non per questo il diritto penale può essere confuso o ricompreso nel diritto amministrativo (inteso come il complesso delle regole giuridiche che concernono la pubblica amministrazione nel suo momento *organizzativo*). Vero è invece, che l'evoluzione storica attesta una certa fluidità di confini fra i due settori.

Sotto questo profilo, può dunque risultare fuorviante l'uso della locuzione "diritto penale amministrativo", talora adoperata per contrassegnare quelle branche del diritto penale che disciplinano le misure di prevenzione e le stesse misure di sicurezza; anche se ciò può apparire in una certa misura legittimato dalla intestazione del Titolo VIII, libro I, del codice penale vigente ("Delle misure amministrative di sicurezza"). Ciò a maggior ragione se si considera che la locuzione "diritto penale amministrativo" da tempo designa, con una certa stabilità, l'ormai vasto settore dei c.d. illeciti *depenalizzati*: categorie di fatti corrispondenti a quelle figure di reato – per lo più di lieve entità – che leggi recenti e meno recenti hanno trasformato in infrazioni di carattere amministrativo,

assoggettandoli a sanzioni pecuniarie *non penali*. Sul piano terminologico si deve tuttavia osservare che, nonostante la disciplina sostanziale di questa categoria di illeciti presenti principi generali ricalcati su quelli del diritto penale, la caratteristica dell'intervento legislativo in questione è qui precisamente nel senso della estromissione di quegli illeciti dal campo di applicazione del diritto penale e, dunque, non sembra il caso di parlare di "diritto penale amministrativo"; tutt'al più, si potrebbe parlare di "diritto amministrativo penale", se con ciò si volesse alludere alla sostanziale analogia tra il meccanismo di intervento (la sanzione), qui adoperato dal diritto amministrativo, e quello caratteristico del diritto penale.

3.2. Nella misura in cui al diritto penale spetta in via esclusiva di stabilire a quali comportamenti umani debba conseguire l'applicazione di una sanzione di carattere giuridico-penale – e a quali condizioni – il diritto penale occupa in realtà un posto *a sé stante* nell'ambito del diritto pubblico: di qui la sua autonomia scientifica e sistematica.

Relativamente recente, per altro, è la separazione fra **diritto penale, diritto processuale penale e diritto dell'esecuzione penale**; così da legittimare, quanto meno storicamente, una nozione di diritto penale *in senso ampio*, che li ricomprende.

In realtà diritto penale, diritto processuale penale e diritto dell'esecuzione penale appartengono ad un sottosistema unitario di controllo sociale, in cui l'uno non sarebbe pensabile senza l'altro. Alle norme di diritto penale spetta, in particolare, di rispondere alla domanda: *se* ad un determinato soggetto debba essere applicata una misura di carattere giuridico-penale e, in caso affermativo, *quale*; esse, cioè, indicano il comportamento a cui si deve reagire penalmente e ci dicono con quali misure giuridico-penali si deve reagire.

Le norme del diritto processuale penale e quelle di diritto dell'esecuzione penale, dal canto loro, ciascuna per la sua parte, stabiliscono le regole alle quali gli organi statuali incaricati della prevenzione e della repressione dei reati debbono attenersi nel procedere ai relativi accertamenti e nel far luogo alla concreta applicazione delle diverse misure giuridico-penali.

Quando si vuole distinguere il diritto penale dal diritto processuale penale si ricorre talvolta all'espressione "diritto penale sostanziale" (o "diritto penale materiale"), locuzione che ha un senso solo se adoperata in via di contrapposizione al sistema del diritto *processuale* penale. Il suo significato, infatti, è in tutto e per tutto equivalente a quello dell'espressione "diritto penale" senz'altra aggettivazione.

3.3. La nozione che si è fin qui data del diritto penale (sostanziale) corrisponde al diritto penale *in senso obiettivo*. Di diritto penale *in senso subiettivo* si parla talora per alludere al c.d. **diritto di punire** dello Stato (pretesa punitiva, *jus puniendi*). Questo elemento contrassegna, *a parte subiecti*, un aspetto essenziale del rapporto che si instaura fra lo Stato e l'individuo che contravviene alla legge penale; rapporto che è appunto caratterizzato dalla diversa posizione delle due parti, ad una soltanto delle quali (lo Stato) appartiene appunto il c.d. *potere punitivo* (o potestà di punire).

II - FUNZIONE E CARATTERI DEL DIRITTO PENALE

1. *Il diritto penale come sistema di tutela dei beni giuridici.*

La funzione pratico-giuridica del diritto penale è pensabile solo nel quadro di un ordinamento sociale, quale dato che storicamente gli preesiste.

Come ogni altro tipo di regolamentazione giuridica, infatti, il diritto penale, da un lato, presuppone un universo di norme sociali, religiose, etiche ecc., in cui affondano le sue radici; dall'altro, contribuisce in modo rilevante alla tutela e alla disciplina delle formazioni sociali in cui è chiamato ad operare, esercitando un ruolo significativo all'interno del sistema complessivo del *controllo sociale*.

Il mezzo specifico di cui l'ordinamento dispone, per regolare e indirizzare la vita collettiva secondo determinati fini di politica sociale, è costituito dalla produzione di norme di condotta, la cui osservanza, quando occorre, viene perseguita in forma *coattiva*, cioè mediante l'uso della forza. Se, infatti, l'ordinamento si limitasse semplicemente a prendere atto dell'osservanza o dell'inosservanza dei suoi comandi e dei suoi divieti, esso perderebbe rapidamente ogni capacità di disciplinare e indirizzare la vita collettiva. La coazione giuridica tende, per altro, ad assumere, nei vari settori dell'esperienza, la forma più adeguata allo scopo da raggiungere. All'inadempimento di un contratto può corrispondere la coazione all'adempimento in forma specifica o, in sua sostituzione, il risarcimento del danno in forma pecuniaria; al mancato pagamento di un tributo consegue l'esecuzione forzata; l'edificio costruito in violazione dei regolamenti edilizi può essere demolito; l'esercizio commerciale non in regola con le autorizzazioni di polizia è soggetto a chiusura, e così via.

Queste forme di coazione giuridica, tipiche del diritto privato e del diritto amministrativo, possono tuttavia risultare non adeguate allo scopo: o perché è impossibile ripristinare la situazione preesistente, conforme all'aspettativa dell'ordinamento (si pensi all'uccisione di un uomo) o perché la semplice prospettiva del suo ripristino coattivo, prevedibilmente, non sortirebbe l'effetto di distogliere dall'inosservanza della norma (si pensi al ladro che non corra altro rischio, se non quello di dover restituire, qualora il furto venga scoperto, la cosa sottratta). In casi del genere, la sola via praticabile per ottenere l'effetto di scoraggiare la violazione della norma di condotta – e, quindi, per una efficace tutela delle situazioni che si intende proteggere – è costituita dal ricorso alla *sanzione criminale*, il cui contenuto corrisponde, tradizionalmente, ad un intervento particolarmente penetrante – e perciò assai temibile – nella sfera personale o economica del soggetto che ha trasgredito la norma. E, invero, anche a prescindere dagli ordinamenti che tuttora ammettono la pena di morte, sta di fatto che il contenuto della sanzione penale consiste, nella maggior parte dei casi, in una privazione più o meno durevole, o addirittura permanente, della libertà personale (sanzioni detentive temporanee, ergastolo) o in una sua sensibile limitazione (libertà controllata, divieto di soggiorno in un determinato luogo, ecc.) ovvero in una più o meno consistente diminuzione patrimoniale (pene pecuniarie, confisca); o, infine, in forme di incapacitazione giuridica (cc.dd. sanzioni *interdittive*: per es. interdizione dai pubblici uffici, sospensione da una certa professione, ecc.); comunque sempre comporta una pubblica squalificazione del fatto e del suo autore, talora espressamente prevista come sanzione di carattere accessorio (es. pubblicazione della sentenza di condanna).

1.1. Oltre alla gravità delle sanzioni, ciò che caratterizza il diritto penale, rispetto ad ogni altro ramo dell'ordinamento giuridico² è il fatto che esso prevede l'uso della forza, non già in funzione della *coercibilità* (in forma diretta o per equivalente) di uno specifico obbligo giuridico, bensì come *reazione* dell'ordinamento giuridico statuale alla realizzazione di determinati comportamenti. Il ruolo specifico del diritto penale, all'interno del sistema complessivo del controllo sociale, è precisamente quello di *scongiurare il verificarsi di comportamenti socialmente indesiderati*, mediante l'attivazione di un meccanismo di dissuasione. La funzione di controllo,

² Con la sola eccezione di quella branca del diritto amministrativo che va sotto il nome di diritto *disciplinare*; da cui lo distingue, però, la qualità delle sanzioni e la competenza ad applicarle.

infatti, non si esplica qui nelle forme del ripristino (o dell'instaurazione coattiva) della situazione conforme alle aspettative dell'ordinamento e neppure è affidata a interventi direttamente impeditivi dei comportamenti indesiderati (questo è compito, semmai, della polizia di sicurezza); ma riposa essenzialmente sulla minaccia della sanzione e sulla sua concreta inflizione, per il caso di effettiva realizzazione del comportamento indesiderato. La minaccia della sanzione concorre a scoraggiare i consociati dal violare la norma di condotta presidiata dal diritto penale; la sua puntuale applicazione, quando la norma sia stata, purtuttavia, violata, ne ribadisce la validità e contribuisce a rafforzare nei destinatari la convinzione della obbligatorietà dei comandi giuridico-penali.

1.2. In questa forma specifica il diritto penale assicura una tutela particolarmente intensa alle situazioni considerate socialmente più rilevanti e agli interessi individuali e collettivi che vi si connettono. Le entità così protette dal diritto penale sono designate dalla dottrina contemporanea con il nome di "beni giuridici".

Quali beni giuridici richiedano la tutela del diritto penale, non può essere stabilito una volta per tutte, ma dipende storicamente dalle scelte che il legislatore compie, in sintonia con i sistemi di valore su cui si fonda la vita della comunità giuridica; e quindi, in ultima analisi, dalla struttura della compagine sociale e dagli ordinamenti politici che essa si è dati. L'evoluzione del sistema dei beni giuridici, nel tempo, dipende anche dallo sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale e può talora subire brusche variazioni, in rapporto a contingenze storiche eccezionali (si pensi allo stato di guerra) che possono accentuare l'importanza di alcuni beni giuridici ed esaltare l'esigenza della loro protezione, in quanto condizione di sopravvivenza della comunità.

1.3. La serietà delle conseguenze minacciate dal diritto penale trae con sé alcune implicazioni, di cui la coscienza giuridica contemporanea si mostra pienamente consapevole.

La prima e più generale implicazione che si connette alla intrinseca gravità delle sanzioni penali – la cui applicazione, come si è sottolineato, comporta di regola il sacrificio di fondamentali interessi dell'individuo – consiste nell'esigenza che il diritto penale circoscriva *realmente* il suo intervento alla sfera degli interessi che si percepiscono come maggiormente rilevanti per la vita della collettività. L'intervento del diritto penale, inoltre, deve configurarsi come *necessario* per la salvaguardia dei beni giuridici tutelati. E esso, dunque, dovrebbe intervenire solo là dove ciò è richiesto dalla effettiva

importanza degli interessi in gioco; ma il ricorso alla minaccia penale deve altresì apparire inevitabile (e, quindi, *necessario*) in quanto costituisce *l'unico mezzo adeguato* al raggiungimento di determinati compiti di tutela sociale: nel senso che le misure apprestate da altri settori dell'ordinamento giuridico sono del tutto impraticabili, o destinate a fallire. In questo senso la dottrina contemporanea attribuisce al diritto penale carattere di *sussidiarietà*, rispetto agli altri settori dell'ordinamento giuridico.

Il principio di “sussidiarietà” del diritto penale, che ne sottolinea il carattere di *ultima ratio* nella gerarchia degli strumenti giuridici del controllo sociale, non ha niente a che vedere con l'idea, oggi del tutto superata, che il diritto penale abbia una funzione *meramente sanzionatoria*, rispetto alle altre branche dell'ordinamento giuridico: che esso, cioè, si limiti a sanzionare ulteriormente, rafforzandoli mediante la minaccia della sanzione penale, comandi o divieti già posti altrove, in particolare nel diritto privato.

Vero è che la legislazione recente presenta non pochi esempi di un uso ‘sanzionatorio’ del diritto penale, nel senso che il ricorso alla minaccia penale appare meramente “complementare” rispetto alla regolamentazione extrapenale della materia, di solito contenuta nello stesso testo normativo; ma ciò non toglie che, d'ordinario, il precetto penale si presenti come regola **originaria**: si pensi al divieto dell'omicidio e in genere ai reati contro la persona, ai delitti contro lo Stato e contro l'ordine pubblico, ecc. Anche quando alcuni dei *presupposti* della applicazione della norma penale risultano ricavabili in misura più o meno larga da altri settori dell'ordinamento, è comunque del tutto *autonomo* da essi il collegamento che, attraverso la norma penale, si viene a stabilire tra il fatto vietato (il reato) e la sua conseguenza (pena, misura di sicurezza). In altre parole, se è vero che per configurare l'idea del furto è indispensabile fare ricorso ai concetti di proprietà, possesso, ecc. e se è vero che la norma che punisce il furto svolge di fatto una funzione rafforzativa della difesa del diritto di proprietà, il comando “non rubare” ha la sua fonte *originaria* ed esclusiva nella norma di diritto penale che assume l'azione furtiva, con le sue specifiche caratteristiche, fra i comportamenti ai quali riserva la conseguenza giuridica della *pena criminale*.

1.4. La tutela apprestata dal diritto penale per la salvaguardia dei beni giuridici ha un carattere necessariamente “frammentario”. Il diritto penale, infatti, nel provvedere alla protezione di determinate sfere di interessi, “ritaglia”, tra le infinite possibili forme di aggressione, solo alcune fra le più significative e caratterizzate: dimodoché fra l'una e l'altra figura di reato, così delineate, residuano spazi più o meno ampi, corrispondenti a

fasce di comportamenti giuridicamente leciti, o almeno indifferenti per il diritto penale (ancorché eventualmente illeciti per altri settori dell'ordinamento giuridico). L'inadempimento di una obbligazione, ma anche il c.d. "arricchimento senza causa" (art. 2041 del codice civile) sono, ad esempio, suscettibili di una risposta sanzionatoria in sede civile, ma non sono rilevanti per l'ordinamento penale.

La frammentarietà della protezione penalistica è del resto connaturale, come si è accennato, alla struttura delle sue previsioni, nella misura in cui, attraverso di esse, viene configurata, in via di "tipizzazione", una molteplicità di accadimenti della vita sociale, il cui ripetersi nel tempo ha appunto suggerito l'apprestamento della risposta penale. Da questo punto di vista, oltre che "frammentario", il diritto penale si presenta anche necessariamente "lacunoso" nelle sue previsioni.

2. Diritto penale e norme morali.

Il diritto penale è certo il settore dell'ordinamento giuridico in cui è più visibile la connessione di molti precetti e regole di funzionamento con gli analoghi principi morali (o *tout court* religiosi) ai quali si ispira la vita della comunità. Ma le coincidenze, le intersezioni – e gli stessi indubbi rapporti di *derivazione* dei più diffusi precetti penali da preesistenti principi e norme morali – non autorizzano comunque a configurare il diritto penale come la proiezione di esigenze, sia pur "minimali", dell'etica sociale o religiosa.

In realtà, come ogni altro sistema di norme giuridiche, e appunto in quanto tale, il diritto penale, mediante la minaccia della pena, mira non già ad ottenere l'adeguamento della condotta individuale ad un astratto imperativo morale, bensì a **disciplinare e indirizzare l'agire umano nella sfera sociale**.

La separazione di principio tra sfera morale e sfera giuridica è segnata in primo luogo dal fatto che anche il diritto penale, come ogni altra norma giuridica (e nonostante il pregnante contenuto di "moralità" di molti suoi precetti), può dirigersi soltanto contro tangibili **azioni esterne** dell'uomo, e non anche contro meri atteggiamenti interiori della volontà; in secondo luogo, dalla indifferenza del diritto penale, almeno in via di principio, rispetto all'intrinseco valore di moralità o immoralità dei comportamenti comandati o vietati. Ciò è facilmente dimostrabile in base all'osservazione che colui il quale si astiene dal compiere un'azione moralmente riprovevole – che sia anche vietata penalmente – solo per il timore della sanzione penale, non agisce certo secondo un principio moralmente valido, e tuttavia agisce in

conformità delle pretese del diritto; per converso, può ben accadere che colui il quale violi la legge penale, agisca tuttavia in modo non riprovevole, dal punto di vista etico. Ciò è tanto vero che l'art. 62, n. 1 c.p. prevede come causa di diminuzione della pena il fatto di aver commesso il reato «per motivi di particolare valore morale o sociale».

2.1. Il distacco del diritto penale dall'etica è ulteriormente connotato dalla predeterminazione dell'intervento penale sull'esclusiva base di scopi di difesa e sviluppo sociale, secondo una logica di bilanciamento fra costi e benefici che è del tutto indipendente dalla circostanza che i comportamenti comandati o vietati siano approvati o disapprovati, *dal punto di vista morale*. Vero è che i comandi e divieti del diritto penale sottintendono necessariamente un giudizio di valore: questo però non riguarda il significato della condotta secondo la legge etica, ma riguarda esclusivamente la sua utilità o dannosità, dal punto di vista degli scopi di regolamentazione della vita sociale, perseguiti dall'ordinamento giuridico.

Ciò non ha niente a che vedere con il fatto che, quanto più estesa è la coincidenza fra le norme penali positive e gli orientamenti dell'etica sociale, storicamente condizionati, tanto più aumentano le *chances* che i precetti penali vengano osservati; e che, viceversa, un ordinamento penale positivo che sia in manifesta contraddizione con il sentimento etico della comunità, abbia scarse possibilità di imporre le sue regole, a dispetto della minaccia della pena. Si deve anche sottolineare che, talora, gli orientamenti etico-culturali della comunità sono assunti dalla legge positiva come punto di riferimento obbligato per definire l'oggetto o i limiti di un comando o di un divieto penale. Un esempio molto esplicito è dato dall'art. 529, 1° co., che, «agli effetti della legge penale», definisce come *osceni* (e quindi vietati a norma del precedente art. 528) «gli atti e gli oggetti che, secondo il *comune sentimento*, offendono il pudore».

Vero è infine che la norma penale è capace, a sua volta, di una funzione di **orientamento culturale** dei consociati, nella misura in cui induce, attraverso la posizione e la generale consuetudine di osservanza delle sue norme, processi di interiorizzazione dei relativi precetti, in via di perpetuazione, rafforzamento o immutazione di norme etico-sociali preesistenti.

La presa d'atto di questa pur importante funzione del diritto penale, tuttavia, non può far dimenticare che il compito precipuo dell'ordinamento penale non è quello di formare, o rafforzare, la coscienza morale del singolo, ma quello di contribuire a una regolamentazione della vita sociale, costantemente orientata ad una valutazione dell'intervento penalistico secondo la logica dell'utilità sociale.

2.2. L'idea della stretta delimitazione dell'intervento penalistico a specifici obiettivi di tutela dei beni giuridici ispira la dottrina contemporanea sia nel punto in cui contesta che al diritto penale spettino propriamente compiti c.d. *propulsivi* (giacché non è ufficio del diritto penale quello di *promuovere* diverse e migliori condizioni di vita, ma soltanto quello di *rimuovere* ostacoli all'ordinato sviluppo della vita comunitaria); e sia nell'enunciare, come non irrilevanti corollari dei principi di stretta necessità e frammentarietà del diritto penale, gli ulteriori principi del *bisogno di pena* e della *meritevolezza di pena*. Con essi si allude alla necessità che la reazione penalistica non solo abbia come presupposto l'inefficacia di altri mezzi di intervento, ma altresì che essa segua unicamente in presenza di aggressioni particolarmente allarmanti alle condizioni di esistenza e di sviluppo della vita collettiva: e quindi, in altre parole, *come risposta alla violazione delle regole elementari della convivenza sociale*.

La base empirica di questo enunciato riposa sulla constatazione che, allorquando i comandi e i divieti del diritto penale si introducono forzatamente in tutte le attività della vita, fino al punto che quasi ogni atto dell'esistenza si potrebbe dire assoggettabile a pena, l'ordinamento giuridico-penale – come è stato efficacemente detto – “soffre per eccesso”.

2.3. Gli ordinamenti contemporanei sono per lo più contrassegnati dal c.d. *principio di colpevolezza* (*nulla poena sine culpa*), che si traduce nella predeterminazione dei criteri in base ai quali è consentito attribuire a taluno, *personalmente*, la responsabilità per un fatto preveduto dalla legge come reato.

III - OGGETTO E PARTIZIONI DELLA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE

1. *La scienza del diritto penale.*

L'insieme delle norme giuridiche che costituiscono il diritto penale *in senso obiettivo* è il referente essenziale della **scienza del diritto penale**.

In quanto scienza *giuridica*, la scienza del diritto penale mira a conseguire la corretta applicazione del diritto penale vigente, ricercando l'esatto significato delle sue norme e riconducendole a un sistema di principi, in via di integrazione con l'ordinamento giuridico generale e, in primo luogo, con l'**ordinamento costituzionale**.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer